

N. R.G. 11/2020

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA****QUARTA SEZIONE CIVILE**

in presenza dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.ssa	Simonetta	Bruno	Presidente rel.
2) Dott.	Gianluigi	Canali	Giudice
3) Dott.	Stefano	Franchioni	Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T OAvente ad oggetto: ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Visto il ricorso depositato in data 17.7.2020 con cui la società FINTYRE S.P.A., con sede legale in Seriate (BG), via Cascina Bruciata n. 2/4, ha proposto domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, sesto comma, l. fall., e ha quindi depositato nel termine concesso e successivamente prorogato la proposta, il piano e la prescritta documentazione;

RILEVATO CHE

- il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, l. fall.;
- risultano assolti dalla Cancelleria gli adempimenti relativi alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- la domanda è stata approvata e sottoscritta in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 152 e 161, quarto comma, l. fall.;
- la società ricorrente ha esposto le cause e le circostanze che, a suo dire, hanno determinato lo stato di crisi in cui attualmente versa e le ragioni della proposta di concordato;

- la proposta prevede:

A) un concordato in continuità diretta ex art. 186 bis l. fall., basato su una manovra finanziaria caratterizzata da:

"1) "Offerta Aucap": aumento di capitale per € 28.000.000 e contestuale erogazione di nuova finanza prededucibile ex art. 182 quater L.F. di € 15.000.000, supportato da impegno irrevocabile



e sospensivamente condizionato da parte di un investitore esterno; 2) "Linee di factoring": linee di factoring e reverse factoring per complessivi € 25.000.000 a sostegno del capitale circolante aziendale; 3) "Accordi Fornitori Strategici": accordi commerciali con selezionati fornitori di pneumatici a sostegno della continuità aziendale ed a definizione dell'esposizione debitoria concordataria; 4) "Accordi Creditori Finanziari" accordi vincolanti a definizione dell'esposizione debitoria concordataria con i principali creditori finanziari di Fintyre; 5) "Piano industriale" riorganizzazione aziendale volta all'efficientamento dei costi logistici e al recupero di marginalità e di idonei flussi di cassa";

L'attivo concordatario viene quantificato in euro 89.000.000,00, di cui:

- apporto da parte dell'investitore finanziario per euro 43.000.000,00 cd. *offerta Aucap*;
- produzione di flussi finanziari derivanti dalla continuità per euro 43.500.000,00, di cui euro 33.100.000,00 per flussi generati nel periodo del piano ed euro 10.400.000,00 per disponibilità liquide al 15 giugno 2020;
- versamento da parte di Tyre Retail S.R.L. entro il 31 gennaio 2022 di euro 2.500.000,00.

B) i seguenti pagamenti prededucibili e privilegiati per complessivi euro 25.145.790,00:

B1) delle spese di ristrutturazione (spese di giustizia e onorari dei professionisti che hanno assistito la Società in procedura) in misura integrale ed entro i termini di cui al Piano di Cassa e ai relativi mandati professionali;

B2) dei crediti prededucibili maturati nel corso della procedura concordataria in funzione dell'attività aziendale, in misura integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi Piano di Cassa;

B3) dei creditori privilegiati generali, da soddisfarsi, unitamente ai relativi interessi, in misura integrale entro un mese dal Decreto di Omologazione ai sensi dell'art. 186 *bis* l. fall., fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;

B4) del creditore privilegiato speciale, RCF, in misura di euro 3.343.078,00 pari al limite della capienza dei beni su cui insiste il privilegio *ex art.* 160, comma e, l. fall., da soddisfarsi, entro un mese dal Decreto di Omologazione ai sensi dell'art. 186 *bis* l. fall., fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;

in particolare, le prededuzioni vengono quantificate in euro 6.000.000,00;

i crediti privilegiati vengono quantificati in complessivi euro 19.145.790,00, di cui euro 1.450.000,00 a titolo di fondo rischi privilegiato;

C) i seguenti pagamenti di crediti chirografari per crediti pari ad euro 322.239.733,00 in cinque classi e segnatamente:



C1) classe 1: il pagamento dei fornitori di pneumatici strategici e firmatari di Accordi Fornitori Strategici, nella misura garantita del 65% (sessantacinque percento) entro 18 (diciotto) mesi dal Decreto di Omologazione, senza riconoscimento di interessi moratori e fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;

C2) classe 2: il pagamento dei fornitori di servizi strategici, nella misura garantita del 50% (cinquanta percento) entro 18 (diciotto) mesi dal Decreto di Omologazione, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;

C3) classe 3: il pagamento del creditore privilegiato speciale, RCF, per la porzione non capiente e quindi soggetta a degrado ai sensi dell'art. 160 l. fall., mediante pagamento di un corrispettivo pari alla somma di Euro 6.656.922,00 entro 1 (un) mese dal Decreto di Omologazione e comunque dopo che siano stati soddisfatti i creditori privilegiati;

C4) classe 4: il pagamento del creditore finanziario GSO mediante assegnazione di azioni di categoria speciale senza diritto di voto in numero pari a 8,5%, che saranno emesse in sede di Aumento Capitale, e comunque dopo che siano stati soddisfatti i creditori privilegiati con conseguente liberazione della Società;

C5) classe 5: il pagamento dei creditori chirografi *ab origine* e degradati per incapacienza *ex art.* 160 l. fall., diversi da RCF, nella misura del 9% (nove percento), a seguito della modifica di cui in appresso, senza interessi compensativi, interessi di mora e eventuali altri oneri, entro 3 (tre) anni dal Decreto di Omologazione, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati.

L'ammontare complessivo del passivo concordatario è pertanto quantificato in euro 347.385.523.

RITENUTO CHE

D) il concordato è stato correttamente qualificato **in continuità diretta** in quanto il piano concordatario di Fintyre si basa sulla prosecuzione dell'attività in capo alla stessa debitrice in attuazione del piano industriale 2020-2024; la c.d. *offerta Aucap* ha ad oggetto la sottoscrizione dell'aumento di capitale di Fintyre da parte della SWC Special Sits VIII SA e l'erogazione di un finanziamento prededucibile ai sensi dell'art. 182 *quater*, l. fall.;

trattasi quindi di operazioni evidentemente funzionali a supportare la continuità aziendale; ne consegue l'applicabilità alla specie del disposto di cui all'art. 186 *bis* l. fall.;



E) il piano concordatario di Fintyre prevede l'aumento di capitale riservato per euro 28.000.000,00 a favore di SWC Special Sits VIII SA, oggetto della c.d. *offerta Aucap*; al riguardo la ricorrente esclude l'applicabilità alla specie del disposto dell'art. 163 *bis* L.F..

Tale assunto è fondato.

Alla specie non è infatti applicabile l'art. 163-bis L.F. in quanto la struttura della c.d. *offerta Aucap* è ampiamente articolata e contraddistinta da una serie di impegni tra loro connessi, nonché sospensivamente condizionata al verificarsi di svariate circostanze.

In particolare, l'offerta predetta ha ad oggetto, come sopra esposto, l'impegno irrevocabile a sostenere finanziariamente il concordato attraverso (i) l'aumento di capitale di Fintyre per euro 28.000.000,00 e (ii) l'erogazione, anche da parte di un terzo designato dall'investitore, di un finanziamento prededucibile *ex art. 182-quater l.fall.*, per l'importo di euro 15.000.000,00. L'efficacia dell'offerta è sospensivamente condizionata al verificarsi di quindici differenti eventi.

Si rileva, in punto di diritto, che col decreto che dispone l'apertura della procedura competitiva deve essere stabilita la modalità di presentazione delle offerte irrevocabili, "*prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità*", con la duplice precisazione che le offerte stesse non sono efficaci se "*non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione*" e che l'offerta c.d. originaria, diviene irrevocabile dal momento in cui viene "*modificata [...] in conformità a quanto previsto dal decreto*", con l'ulteriore corollario che il debitore è tenuto a "*modificare la proposta e il piano in conformità all'esito della gara*".

E' quindi compito del Tribunale, nell'esercizio di tale potere conformativo, assicurare la piena comparabilità tra l'offerta originaria e le eventuali offerte concorrenti, nell'ottica di consentire, in concreto, la più ampia competitività, senza tuttavia stravolgere il piano concordatario, evitando che lo stesso diventi, per l'effetto dell'intervento del Tribunale, irrealizzabile.

Il Tribunale ha infatti il potere di rideterminare i termini e le clausole che devono essere recepite nelle offerte concorrenti, nei limiti di quanto necessario a rendere le offerte (originaria e concorrenti) effettivamente confrontabili.

Applicando tali principi alla fattispecie, ne consegue che, disponendo le procedure competitive sulla offerta originaria, assoggettando l'aumento di capitale alla procedura competitiva *ex art. 163 bis l.fall.*, sussisterebbe il concreto rischio che, la c.d. *offerta Aucap* non possa essere – neppure a seguito dell'esercizio del poter conformativo del Collegio – posta in comparazione con eventuali altre offerte: ciò in quanto questa include, quale parte inscindibile, l'impegno all'erogazione del finanziamento prededucibile funzionale all'adempimento della proposta, ed inoltre perché questa è sospensivamente condizionata a una serie di circostanze che sono state oggetto di negoziazione tra le parti e risultano caratterizzanti l'offerta stessa.



In conclusione, la modifica di tale impostazione, attraverso la separazione dell'impegno alla sottoscrizione dell'aumento di capitale rispetto all'erogazione della nuova finanza, ovvero mediante l'obbligatoria esclusione ex art. 163 bis l.fall. delle condizioni sospensive, rischierebbe di determinare la sopravvenuta irrealizzabilità dello scenario concordatario.

RITENUTO CHE

F) il Giudice designato, con decreto in data 5.5.2021, ha sollevato criticità ex art. 162 l. fall. invitando la società proponente a fornire chiarimenti ovvero ad apportare integrazioni alla proposta, al piano e all'attestazione.

Con memoria in data 12.5.2021 la società ha fornito i chiarimenti ed ha apportato le modifiche di cui in appresso:

F1) criteri seguiti per qualificare i fornitori di servizi ritenuti strategici di cui alla classe n. 2, specificando se nella classe n. 5 vi siano fornitori di servizi ritenuti non strategici.

In particolare, la Società ha identificato n. 19 fornitori di servizi strategici ai fini della continuità aziendale e dunque destinatari di una proposta di ripagamento delle relative pretese nella misura garantita del 50% (cinquanta per cento) entro 18 (diciotto) mesi dal Decreto di Omologazione, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati.

La società proponente ha chiarito che i predetti fornitori di servizi strategici sono riconducibili a tre categorie: (i) *fornitori di servizio di smaltimento pneumatici*; (ii) *fornitori di servizi informatici*; e (iii) *fornitori di servizi di logistica e trasporto suddivisi tra tipologia di business (consegne lastmile, trasferimento FTL, warehousing, corrieri e carrelli, HSE).*

Al fine di identificare, tra tutti i creditori fornitori di servizi, quelli strategici (inseriti in classe 2), la Società ha dapprima identificato, tra tutti i servizi, quelli ritenuti indispensabili per conservare la continuità aziendale, e poi, tra questi, ha identificato i soggetti che (i) *hanno mantenuto la relazione con Fintyre nonostante la pendenza della procedura concordataria*, e (ii) *sono caratterizzati da almeno uno degli elementi distintivi di cui all'art. 182 quinquies L.F. e segnatamente:*

-essenzialità in quanto fornitori di servizi imprescindibili ai fini della prosecuzione dell'attività aziendale;

-strategicità in quanto sussiste una impossibilità o, quantomeno, particolare difficoltà ovvero onerosità della relativa sostituzione;

-funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori concordatari ex art. 186 bis l.fall, in quanto in loro assenza, sussiste il rischio di "grave pregiudizio alla continuazione dell'attività di impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa".



Infine la società ha escluso dalla classe n. 2 i fornitori che, ancorché astrattamente posseggano queste caratteristiche, vantino un credito di importo non significativo rispetto al volume d'affari che hanno avuto (e tutt'ora hanno) con la Società, senza che vi siano le condizioni per un incremento dei flussi di servizio nel corso del periodo concordatario e nella sua successiva fase esecutiva.

F2) riguardo all'accertamento se nella classe n. 5 vi siano fornitori di servizi e in base a quali criteri siano stati differenziati dai fornitori di servizi ritenuti strategici di cui alla classe n. 2, la società ha esposto quanto segue:

nella classe 5, sono compresi circa n. 1400 (millequattrocento) creditori, di cui solamente n. 33 *creditori per forniture di servizi analoghe a quelli di cui alla classe 2;*

questi fornitori hanno un credito di valore compreso tra Euro 63,00 (sessantatre/00) ed Euro 243.000,00 (duecentoquarantatremila/00); il valore medio di questi crediti è pari a Euro 22.000,00 circa;

tra questi fornitori, n. 9 sono dismessi nel senso che hanno sospeso ovvero hanno revocato ogni rapporto con Fintyre, non essendo dunque rilevanti ai fini della continuità aziendale;

nessuno di questi n. 33 fornitori svolge l'attività di smaltimento di pneumatici fuori uso svolta, invece, da Cobat Tyre S.c.a.r.l.;

tra questi fornitori, i restanti n. 24 fornitori applicano costi o tempi di pagamento meno favorevoli a Fintyre rispetto ai costi ovvero ai tempi di pagamento applicati dai fornitori inseriti in classe 2, essendo dunque un rapporto non funzionale alla continuità aziendale, o operano su territori dove esistono fornitori analoghi alternativi che Fintyre potrebbe ingaggiare.

Sulla base di tali chiarimenti, ritiene quindi il Tribunale che correttamente la società proponente ha inserito i fornitori di servizi in classe n. 2, sopra esposti, in quanto disomogenei, per posizione giuridica o interesse economico, rispetto ai fornitori di servizi inseriti in classe n. 5.

Risulta pertanto rispettato il disposto di cui all'art. 182 *quinquies* l. fall., che consente di selezionare coloro che, disomogenei perché strategici, possano essere pagati finanche per intero ancorché il proprio credito trovi causa e ragione anteriore rispetto alla data di apertura del concorso;

F3) la ragione per cui nella classe n. 3 si prevede un trattamento migliore dei creditori privilegiati degradati per incapacienza del bene oggetto di prelazione, rispetto ai creditori privilegiati degradati di cui alla classe n. 5.

Si premette che la Proposta di Concordato Preventivo depositata il 12 febbraio 2021 prevede:



- *l'inclusione in classe 3 del creditore privilegiato speciale RCF per la porzione non capiente e quindi soggetta a degrado ai sensi dell'art. 160 l.fall. e relativo pagamento secondo l'Accordo RCF; (sotto descritto);*
- *l'inclusione in classe 5 – oltretutto dei creditori chirografari ab origine – anche dei creditori privilegiati degradati per incapacienza ex art. 160 l. fall., diversi da RCF, e segnatamente IVA di rivalsa compresa nei debiti verso fornitori.*

Ciò posto, risulta condivisibile l'assunto della società proponente circa il trattamento differenziato riservato a RCF rispetto agli altri creditori privilegiati degradati inclusi nella classe n. 5 per le seguenti ragioni:

- *a norma del disposto dell'art. 2356 C.C., l'atto costitutivo del pegno sulle azioni Fintyre stipulato in favore di RCF ("Agreement for the Creation of a Pledge over Shares of Neo (BC) S.p.A.", di seguito "Pegno") mantiene in capo alla socia controllante il diritto di voto nell'assemblea di quest'ultima sino a quanto non si sia verificato un evento di default (art. 4);*
- *in caso di evento di default, il Pegno attribuisce ai creditori pignorati, sulla base dell'ICA stipulato tra RCF e GSO ("Intercreditor Agreement"), il diritto di dare istruzioni di voto nell'assemblea di Fintyre al Security Agent, il quale concretamente lo esercita (Pegno, art. 4.2);*
- *con l'accordo allegato sub doc. n. 99, RCF ha accettato di (i) ricevere il pagamento della somma di Euro 10.000.000,00 a saldo e stralcio della propria pretesa creditoria e (ii) rilasciare istruzioni favorevoli al Security Agent in sede di assemblea di Fintyre per la deliberazione in merito all'aumento di capitale, a condizione della pronuncia del decreto di omologazione;*

Risulta pertanto evidente che la posizione di RCF, che è certamente connotata da posizione giuridica ed interesse economico differente rispetto a quella degli altri creditori privilegiati degradati inclusi in classe 5, essendo parte di un accordo paraconcordatario (accordo RCF);

F4) la possibilità di elevare la percentuale di soddisfacimento riservata ai creditori inseriti nella classe n. 5 al fine di valutare se la proposta concordataria sia complessivamente funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

La società proponente ha illustrato in memoria 12.5.2021 la concreta possibilità di un miglior soddisfacimento dei creditori inseriti nella classe 5, in relazione a fatti sopravvenuti.

Tyre Retail S.r.l. ("Tyre Retail"), controllata totalitaria di Fintyre, ha infatti espresso la capacità di ripagare, ancorché parzialmente, il proprio debito nei confronti di Fintyre, il quale, in sede di



documentazione concordataria del 12 febbraio 2020, era stato prudenzialmente indicato come non incassabile, stante, in allora, l'incertezza di quale avrebbe potuto essere l'esito della relativa procedura concordataria della società controllata.

In particolare, Tyre Retail, nell'ambito della propria procedura, ha recentemente ottenuto due offerte irrevocabili di acquisto per la cessione di 22 dei suoi 37 punti vendita e centri assistenza;

- su questa base, Tyre Retail è stata autorizzata allo svolgimento di due differenti aste competitive *ex art. 163 bis l.fall.*;

- in data 30 aprile 2021, Tyre Retail ha dato atto ai propri Organi della Procedura che gli attivi disponibili, una volta incamerate le risorse derivate dalle cessioni dei punti vendita, sarebbero state sufficienti a consentire il risanamento della stessa società, nonché l'integrale pagamento di tutti i propri creditori ed il soddisfacimento in misura economicamente vantaggiosa del credito di titolarità della controllante Fintyre;

-Tyre Retail ha informato di poter concludere il proprio percorso ristrutturativo tramite un piano attestato di risanamento *ex art. 67, co. 3, lett. d), l.fall.* ("Piano Attestato Tyre Retail"), rinunciando alla propria procedura di concordato 'prenotativo' e così facendo applicazione della normativa emergenziale di cui al co. 5 *bis*, art. 9 del c.d. Decreto Liquidità (doc. n. 112);

• in questa sede, Tyre Retail ha verificato di poter destinare a Fintyre la somma di Euro 2.500.000,00 entro la data del 31 gennaio 2022 (come certificato da *comfort* attestativa a firma del dott. Massimo De Dominicis, doc. n. 113, già agli atti della procedura di concordato di Tyre Retail), con l'ulteriore impegno della controllata, in base alle disponibilità di cassa tempo per tempo registrate (anche in conseguenza di eventuali ulteriori dismissioni dei punti vendita), a rimborsare, con ulteriori versamenti, in tutto o in parte, il credito a favore di Fintyre.

Alla luce di quanto sopra risulta altamente probabile la possibilità di Fintyre di ricevere da Tyre Retail la somma quanto meno pari ad Euro 2.500.000,00, che la stessa Fintyre si è impegnata a mettere a disposizione dei creditori di classe n. 5.

Il Tribunale demanda quindi al Collegio dei Commissari giudiziali di ottenere un ulteriore aumento della predetta offerta in epoca utile alla predisposizione della relazione ai sensi dell'art. 172 l.fall. anche in relazione all'esito delle vendite effettuate e da effettuarsi da parte di Tyre Retail.

In questo modo, la relativa percentuale di soddisfazione garantita per i creditori di classe 5, potrebbe essere incrementata oltre il 9%.

Conclusione: questa soluzione, con gli ulteriori auspicabili incrementi, consente di ritenere che il concordato preventivo sia più vantaggioso rispetto allo scenario alternativo fallimentare per tutti i creditori, ivi inclusi per quelli inseriti in classe n. 5, anche ipotizzando, in particolare, una



simulazione nella quale i flussi liquidativi disponibili vengano messi a disposizione lineare di tutti i creditori chirografari, senza procedere dunque ad un loro classamento, come dettagliatamente esposto in appresso.

G) Per quanto concerne le **tempistiche di pagamento**, come sopra esposto, la proposta prevede che tutti i creditori privilegiati – inclusa la porzione capiente del credito assistito da privilegio speciale ex art. 46 T.U.B. – vengano soddisfatti entro un mese dall'omologazione, senza attribuzione del diritto di voto, in conformità alla previsione di cui all'art. 186-bis l.fall..

I creditori delle classi nn. 1 e 2 verranno soddisfatti entro 18 mesi dal decreto di omologazione.

Il credito verso RCF, classe n. 3, verrà soddisfatto nella misura di euro 6.656.922,00 entro un mese dal decreto di omologazione e comunque dopo il soddisfacimento dei creditori privilegiati.

Il creditore finanziario GSO verrà soddisfatto mediante assegnazione di azioni di categoria speciale senza diritto di voto in numero pari a 8,5% che saranno emesse in sede di aumento di capitale e comunque dopo che siano stati soddisfatti i creditori privilegiati.

I creditori di cui alla classe n. 5 verranno soddisfatti entro tre anni dal decreto di omologazione.

Alla luce di ciò, il trattamento prospettato da Fintyre ai creditori privilegiati appare congruo in relazione alla natura e complessità della proposta di concordato.

H) Come sopra esposto, la Proposta di Concordato Preventivo **consente una migliore e più celere soddisfazione del ceto creditorio, rispetto all'unica alternativa concretamente praticabile, ovvero sia quella del fallimento.**

Risulta infatti evidente che, come condivisibilmente esposto dalla società proponente, nell'ipotesi alternativa del fallimento: *(i) sarebbe impedita la prosecuzione dell'attività aziendale; (ii) si registrerebbe l'immediata interruzione dell'attività aziendale, andando così a determinare un effetto ripercussivo su tutti i creditori delle stesse; (iii) vi sarebbe un grave danno occupazionale, dovendosi registrare la perdita del posto di lavoro per circa n. 220 dipendenti, nonché il venir meno dei rapporti commerciali con un numero rilevante di fornitori, artigiani ed altri stakeholders del territorio; (iv) al danno occupazionale seguirebbe un'immediata perdita di capacità di acquisto di tutti i dipendenti e di gran parte dei fornitori, con un inevitabile e severo effetto ripercussivo sul tessuto commerciale e sociale locale; (v) gli incassi di alcuni crediti non sarebbero più certi, ma bisognerebbe mettere in conto eventuali giudizi per il loro recupero; (vi) i debiti fiscali e previdenziali sicuramente aumenterebbero per effetto di sanzioni irrogate in misura piena e più elevata; (vii) i debiti per acconti da clienti per effetto della interruzione dell'attività andrebbero ad*



aumentare i creditori riducendo a parità di attivo la percentuale di soddisfo; (viii) si determinerebbe lo scioglimento, previa eventuale sospensione, di tutti i contratti in essere; (ix) sorgerebbe la possibilità di eventuali richieste di risarcimenti o indennizzi per la interruzione della realizzazione di forniture già contrattualizzate; (x) i tempi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori subirebbero delle dilatazioni conseguenti ai processi e procedimenti che normalmente si collegano al processo fallimentare.

Per contro, in caso di fallimento, potrebbero essere attivate azioni revocatorie il cui valore di realizzo viene quantificato dalla società proponente in euro 15.700.000,00, pari al 50% dell'importo nominale totale su cui valutare l'esistenza dei presupposti per attivare eventuali azioni revocatorie, che potrebbe essere stimato nell'importo di euro 31.400.000,00. Tale abbattimento viene argomentato dalla società proponente sulla base di ipotetiche transazioni giustificate dalla durata dei relativi giudizi, dall'incertezza degli esiti e dalla consistenza patrimoniale dei potenziali convenuti. Infine la società proponente ha esposto i fatti avvenuti nell'ultimo quinquennio ed aventi una astratta rilevanza ai fini dell'individuazione di atti e fatti che potrebbero fondare, in concreto, una responsabilità degli organi di amministrazione e controllo della Fintyre.

La società ha quindi quantificato in euro 3.300.000,00 gli importi astrattamente recuperabili in esito ad azioni di responsabilità in sede fallimentare.

A tale quantificazione la società proponente giunge anche sulla base della capienza patrimoniale dei soggetti destinatari di azioni di responsabilità in sede fallimentare.

Riguardo alla comparazione con lo scenario concordatario, l'Attestatore ha rilevato che:

Il recupero stimato per i creditori nell'alternativa ipotesi liquidatoria in sede fallimentare comparato con quello del concordato in continuità proposto è riepilogato nella seguente tabella:

	Concordato in continuità	Scenario fall. alternativo
Disponibilità messe a disposizione dei creditori	89,0	
Incasso atteso cessione cespiti incasso crediti e realizzo degli attivi		30,1
LIQUIDAZIONE A DISPOSIZIONE DELLA MASSA	89,0	30,1
Differenza		58,9
Incidenza della differenza sul valore nominale del chirografo		18,28%
ULTERIORE IPOTESI INCASSO NELLE SCENARIO ALTERNATIVO		
Teorico incasso da revocatorie		15,7
Teorico incasso da azioni di responsabilità		3,5
TOTALE LIQUIDITA' A DISPOSIZIONE DELLA MASSA		49,3
Differenza		39,7
Incidenza della differenza sul valore nominale del chirografo		12,32%



Da questa prima analisi, e fatte salvi gli ulteriori approfondimenti finali sotto riportati, la probabile soddisfazione, nell'alternativa ipotesi liquidatoria in sede fallimentare gli importi disponibili per la massa dei creditori, fatta salva la loro modalità di distribuzione, risultano tendenzialmente pari a 30,1 mln di euro, tenendo conto del solo realizzo degli asset e non anche delle potenziali entrate derivanti dall'esercizio di azioni revocatorie e risarcitorie e, in questo caso, tendenzialmente inferiori di 58,9 mln di euro rispetto alla proposta esaminata, con una incidenza di questo differenziale sul valore nominale della massa debitoria chirografaria pari al 18,28%.

Tenendo conto anche dei possibili introiti derivanti dall'esercizio delle descritte azioni revocatorie e risarcitorie, gli introiti nello scenario alternativo arriverebbero al totale di euro 49,3 mln, tendenzialmente inferiori di 39,7 mln di euro rispetto alla proposta esaminata, con una incidenza di questo differenziale sul valore nominale della massa debitoria chirografaria pari al 12,32%.

In via conclusiva, quindi, si ritiene che la proposta concordataria esaminata rappresenti il migliore soddisfacimento per i creditori per i seguenti motivi:

- Valori assoluti: la proposta concordataria permette, previsionalmente, di garantire per la massa debitoria euro 58,9 mln in più rispetto all'alternativa fallimentare, pari a circa al 18,28% del valore dei creditori chirografari complessivi in caso di semplice realizzo dei beni o euro 39,7 mln in più rispetto all'alternativa fallimentare, pari a circa al 12,32% del valore dei creditori chirografari complessivi in caso di positivo esito delle azioni revocatorie e risarcitorie nei valori testé stimati.

- Ragionevolezza di incasso delle somme: nell'alternativa ipotesi fallimentare l'incasso di 15,7 mln da azioni revocatorie e 3,5 mln da azioni di responsabilità è collegato all'esito di azioni giudiziali, anche eventualmente transattivo, di assoluta complessità e quindi più incerto sia nel valore che nella tempistica degli incassi previsti nella proposta concordataria.

- Ulteriori aspetti di rilievo – l'aspetto qualitativo del migliore soddisfacimento dei creditori: come già indicato nelle note metodologiche del capitolo 2, vanno considerate, in questa fase comparativa, tutte le ipotesi di convenienza per i creditori, ivi incluse quelle non esprimibili in termini meramente. La migliore soddisfazione deve essere rapportata al carattere soggettivo dei creditori, tanto che – anche a fronte di una falcidia concordataria – la continuità ne consente la compensazione grazie al beneficio di una qualche diversa utilità quale la prosecuzione dei rapporti che, a tutti gli effetti, rappresentano un valore anche patrimoniale per i creditori stessi" (cfr. doc. n. 91).

In conclusione, nell'alternativo scenario fallimentare, è ragionevole ipotizzare l'impossibilità di prosecuzione in continuità del business, il ragionevole smembramento del medesimo e la



conseguente perdita di valore in danno dei creditori, tra i quali i chirografari che sarebbero destinati a non ricevere alcunché.

Il Tribunale ritiene completa e esaustiva tale analisi effettuata dall'Attestatore e convincente la conclusione a cui è pervenuto.

I) Come sopra esposto, è previsto che il presente piano possa svilupparsi e completarsi in un **arco temporale di circa 3 anni**.

L) unitamente al ricorso è stata depositata **documentazione finalizzata** a comprovare la sussistenza delle condizioni formali, soggettive e oggettive, per l'ammissione al tipo di procedimento richiesto, e in particolare:

- a) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- b) un'aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa ricorrente;
- c) uno stato analitico-estimativo delle attività corredato da perizie di stima;
- d) un elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;
- f) una relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 terzo comma, lettera d), l.fall.;
- g) una relazione ex art. 160, comma 2, l.fall. redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 terzo comma, lettera d), l.fall.;
- h) ulteriore documentazione esplicativa (visura camerale, documentazione contrattuale);

RITENUTO CHE

- la documentazione prodotta dalla ricorrente presenti a sufficienza i requisiti della regolarità e completezza;
- questo Giudice sia competente a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede della ricorrente, essendo stato esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Brescia;



- sia del tutto evidente, in ragione della forma societaria e del tipo di attività indicata nell'oggetto sociale ed in concreto esercitata, e che sia stata comunque documentata la natura commerciale della società ricorrente, nonché il superamento delle soglie di cui al citato art. 1 l.fall.;
- lo stato di crisi in cui versa la ricorrente sia dimostrato dalla stessa proposizione del ricorso, che, sul punto, ha carattere ampiamente ammissivo e non trascura peraltro di evidenziare gli elementi contabili attestanti lo squilibrio finanziario in atto; nonché, più efficacemente, dalle situazioni debitorie analiticamente descritte negli appositi allegati e riscontrate con la relazione ex art. 161, comma 3, l.fall.;
- la verifica in ordine alla sussistenza del requisito della fattibilità debba svolgersi alla stregua dell'art. 162, comma 2, l.fall. in relazione all'art. 161, comma 3, l.fall., dovendo dunque il Tribunale avvalersi soprattutto della relazione del professionista indicata in tale disposizione, che a sua volta deve risultare idonea ad assolvere alla propria funzione di attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano attraverso analisi accurate, logiche, coerenti, complete e conformi a legge;
- effettuata tale analisi, debbano nel caso di specie ritenersi allo stato sussistenti i predetti requisiti (fatti salvi, naturalmente, i calcoli e le valutazioni più analitiche e approfondite devolute all'organo commissariale);
- alla stregua delle considerazioni e alle condizioni suesposte sussistano le condizioni di ammissibilità del concordato previste dalla legge e che quindi la proposta possa essere accolta e la ricorrente possa essere ammessa alla richiesta procedura concordataria;
- quanto alla nomina dell'organo commissariale, possa procedersi alla conferma della nomina già effettuata in fase preconcordataria, come da dispositivo;

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società FINTYRE S.P.A. con sede in Seriate (BG), via Cascina Bruciata n. 2/4;
- 3) delega alla procedura la dott.ssa Simonetta Bruno;
- 4) nomina Collegio di Commissari Giudiziali nelle persone di: dott. Stefano Midolo, dott. Tobia Raffaele Lazzari, dott. Francesco Mazzoletti;
- 5) ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del 04.11.2021, ore 12,00, presso l'ufficio del Giudice delegato, stanza n. 97 quarto piano, nel Palazzo di Giustizia di Brescia;
- 6) dispone:
 - che il Collegio di Commissari Giudiziali provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il 15.07.2021, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla



nomina comunicare al Registro delle imprese); l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione *ex art. 172 l.fall.* da parte del Collegio dei Commissari Giudiziali;

- che il Collegio dei Commissari Giudiziali depositi in cancelleria la relazione *ex art. 172 l.fall.* in cancelleria entro il termine di 45 giorni prima dell'adunanza dei creditori comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito internet del Tribunale; il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico;

- che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 4), *l.fall.*, la somma di euro 150.000,00 - al netto dell'importo versato in sede di concordato prenotativo - per sostenere spese di procedura, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura;

- che essa metta subito a disposizione del Collegio dei Commissari Giudiziale le scritture contabili affinché questi possa produrle al Giudice delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 *l.fall.*;

- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 *l.fall.*, nonché sui quotidiani *Il Sole 24 ore* e *Giornale di Brescia* e trascritto ai sensi dell'art. 88, secondo comma, *l.fall.*.

Così deciso in Brescia in data 27 maggio 2021

Il Presidente estensore

dott.ssa Simonetta Bruno

